

**DELIBERAZIONE 27 GIUGNO 2023**  
**281/2023/E/GAS**

**APPROVAZIONE DI DUE VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI IMPRESE ESERCENTI I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DEI DATI PATRIMONIALI RILEVANTI AI FINI TARIFFARI**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella riunione 1256<sup>a</sup> del 27 giugno 2023

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 23 maggio 2010, n. 164 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05 (di seguito: deliberazione 273/05) recante in Allegato A il "Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas e il relativo Allegato A "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/gas e il relativo Allegato A "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RTDG 2020-2025);

**CONSIDERATO CHE:**

- la legge 481/95 prevede:
  - all'articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
  - all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroghi, salvo che il fatto costituisca reato, sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse

- all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri;
- all'articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
  - l'articolo 8 del DPR n. 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio dell'Autorità può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
  - con la deliberazione 273/05, l'Autorità ha sottoscritto un Protocollo d'Intesa, relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza, per l'effettuazione di accertamenti dei dati e delle informazioni fornite dagli esercenti i servizi di pubblica utilità, eventualmente anche sotto forma di ispezioni e sopralluoghi presso i medesimi.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la RTDG 2014-2019 e con la RTDG 2020-2025 sono stati individuati i criteri per la determinazione delle tariffe di riferimento dei servizi di distribuzione e misura del gas naturale per i periodi di regolazione 2014-2019 e 2020-2025;
- in ciascun anno, ai fini degli aggiornamenti delle tariffe per i servizi di distribuzione e misura del gas, le imprese distributrici trasmettono all'Autorità, attenendosi alle modalità e alle tempistiche definite dalla Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling*, una richiesta di determinazione delle tariffe ai sensi del comma 2.1 della RTDG (di seguito: richiesta di determinazione delle tariffe), contenente dati di natura sia economica che fisico-tecnica;
- i criteri di regolazione tariffaria di cui alle deliberazioni sopra richiamate includono:
  - le regole di determinazione e aggiornamento del valore del capitale investito netto di località, comprensive delle modalità di trattamento degli incrementi patrimoniali e delle dismissioni, della distinzione per categoria di cespiti;
  - le modalità di trattamento dei contributi pubblici e privati percepiti per la realizzazione delle reti di distribuzione;
  - l'acquisizione, per gli eventuali cespiti nella titolarità di soggetti diversi dall'impresa distributrice, di una dichiarazione di veridicità da parte del legale rappresentante dei soggetti proprietari e dell'impegno a rendere disponibili le fonti contabili obbligatorie relative agli incrementi patrimoniali comunicati nell'ambito della richiesta di determinazione delle tariffe;
- i dati riportati nella richiesta di determinazione delle tariffe devono essere coerenti e riconciliabili con quelli desumibili dalle fonti contabili obbligatorie della società, nonché pertinenti e correttamente imputati alle attività di distribuzione e misura del gas naturale; i valori indicati devono essere altresì conformi con le

modalità di valorizzazione a costo storico di primo acquisto o di costruzione nel caso di lavori in economia, senza tenere conto di eventuali rivalutazioni, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, oneri promozionali, concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, avviamento;

- la RTDG 2014-2019 prevede, al comma 2.3, che l’Autorità verifichi, anche mediante controlli a campione, la corrispondenza del valore degli incrementi patrimoniali comunicati ai fini tariffari con i valori riportati sulle fonti contabili obbligatorie dei soggetti proprietari nonché la loro pertinenza e corretta imputazione rispetto all’attività di distribuzione e misura del gas; un’analoga disposizione è presente anche nella RTDG 2020-2025;
- la Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità ha richiesto l’effettuazione di due verifiche ispettive, in materia di dichiarazioni dei dati patrimoniali rilevanti ai fini tariffari, nei confronti di altrettante imprese distributrici che servono oltre diecimila punti di riconsegna e che presentano valori di investimento unitario per punto di riconsegna servito superiori alla media nazionale.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno approvare un programma di n. 2 (due) verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti i servizi di distribuzione e misura del gas naturale in materia di dichiarazioni dei dati patrimoniali ai fini tariffari;
- le verifiche ispettive siano svolte nell’ambito del vigente Protocollo di Intesa tra l’Autorità e la Guardia di Finanza

**DELIBERA**

1. di approvare il programma di n. 2 (due) verifiche ispettive nei confronti di imprese esercenti i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, da effettuare, entro il 30 giugno 2024, secondo le modalità definite nel documento ‘*Verifiche ispettive in materia di dichiarazioni dei dati patrimoniali ai fini della determinazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas naturale: oggetto e modalità di effettuazione*’, allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
3. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all’articolo 5 del Protocollo di Intesa e l’avviso di cui al precedente punto 2;
4. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni

- professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2023;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 giugno 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*